

REGOLAMENTO (CEE) N. 3857/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1759/88 recante modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 6 maggio 1988, che concerné il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3847/89 (**), in particolare l'articolo 4,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3847/89 il Consiglio ha fissato per il 1990 a 600 000 t il volume del contingente tariffario di patate dolci originarie della Cina destinate ad un impiego diverso dal consumo umano, rientranti nel codice NC 0714 20 90, e soggette ad un lazo doganale pari a 0 all'importazione nella Comunità,

considerando che è pertanto opportuno stabilire il termine per la prima presentazione delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente 1990; che in tale occasione è opportuno apportare alcuni adeguamenti di carattere tecnico alle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 1759/88 della Commissione (**), adeguatamente in considerazione dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 903/89 (*), nonché del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 990/89 (*);

considerando che, al fine di poter controllare meglio l'andamento delle importazioni effettive, è opportuno prevedere l'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88 relativamente al termine per presentare la prova di immissione in libera pratica del prodotto;

considerando che alla luce dell'esperienza amministrativa opportuno non pubblicare, in allegato, il timbro dell'or-

ganismo che rilascia il documento di esportazione dal paese fornitore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1759/88 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, i termini « casella 14 » sono sostituiti dai termini « casella 8 ».
- 2) All'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, i termini « casella 20, lettera a » sono sostituiti dai termini « casella 24 ».

- 3) All'articolo 5:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (*) non sono applicabili.

(*) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1 »;

b) al paragrafo 2, il riferimento al regolamento (CEE) n. 3183/80 è sostituito da un riferimento al regolamento (CEE) n. 3719/88;

c) è inserito il seguente paragrafo:

« 3. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88. »

- 4) All'articolo 6, il termine « regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione » è sostituito da « regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione ».

(*) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13 ».

- 5) All'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è soppressa.

- 6) All'articolo 11, i termini « casella 12 » sono sostituiti dai termini « casella 20 ».

- 7) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per il 1990 le domande di titoli per l'immissione in libera pratica di prodotti originari della Cina possono essere presentate per la prima volta l'8 gennaio 1990.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(*) GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.
 (**) Vedi pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale.
 (*) GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 20.
 (**) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
 (*) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.
 (*) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.
 (*) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 26.